



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 899 del 2016, proposto da:

Legambiente Sicilia, già Legambiente, Comitato Regionale Siciliano Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Giudice, Corrado V. Giuliano, Daniela Ciancimino ed Antonella Bonanno, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nicola Giudice in Palermo, V. M. D'Azeglio n. 27/C;

Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (WWF Italia) Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Giudice, Corrado V. Giuliano, Daniela Ciancimino ed Antonella Bonanno, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nicola Giudice in Palermo, via M. D'Azeglio n. 27/C;

sig.ri Filippo Arena, Giuliana Reale, Elvira Cusa, Giandomenico Militello, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Giudice, Corrado V. Giuliano, Sebastiano Papandrea e Paola Ottaviano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nicola Giudice in Palermo, via M. D'Azeglio n. 27/C;

Associazione Movimento No Muos, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado V. Giuliano e Claudia Virgadavola, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nicola Giudice in Palermo, via M. D'Azeglio n. 27/C;

sig.ri Ottaviano Evola, Giuseppe Maida e Rosario Buccheri, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Giudice, Corrado V. Giuliano, Daniela Ciancimino, Antonella Bonanno, Sebastiano Papandrea, Paola Ottaviano e Claudia Virgadavola, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nicola Giudice in Palermo, via M. D'Azeglio n. 27/C;

contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è *ex lege* domiciliato;

Assessorato territorio ambiente Regione Sicilia, Dipartimento ambiente assessorato territorio e ambiente Regione Siciliana, A.R.P.A. Sicilia, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, Dipartimento sviluppo rurale e territoriale, Regione Sicilia assessorato risorse agricole e alimentari, Presidenza della Regione Siciliana non costituiti nel presente giudizio;

nei confronti

Comune di Niscemi, Comune di Modica, Comune di Vittoria, Comune di Ragusa non costituiti nel presente giudizio;

per la revocazione

ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.

della sentenza n. 133 del 14.4.2016, pubblicata il 6.5.2016, dell'8.7.2015, resa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2018 il Cons. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti gli avvocati Nicola Giudice, Claudia Virgadavola e Sebastiano Papandrea;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il giudizio revocatorio avviato con il ricorso in esame ha ad oggetto una lunga vicenda procedimentale e processuale, riguardante l'autorizzazione all'installazione del sistema di comunicazione satellitare Muos (acronimo di *Mobile User Objective System*) che prevede la realizzazione di quattro satelliti e di quattro stazioni terrestri localizzate, rispettivamente, nel sud ovest dell'Australia, nelle Hawaii, in Virginia - per quanto qui interessa - in Sicilia, nella stazione radio di Niscemi.

Proprio a Niscemi è stata prevista - infatti - la realizzazione, con fondi degli Stati Uniti, di tre antenne paraboliche (trasmittenti su banda Ka, ciascuna con diametro di 18,4 metri e altezza di 25 metri circa, poggianti su basi alte m. 6 e di mq. 112,14) e di due antenne elicoidali ad altissima frequenza (UHF), nonché di tre fabbricati, un serbatoio idrico, una vasca di contenimento quale serbatoio di gasolio, una strada di accesso, marciapiedi e vari impianti di supporto (illuminazione, video sorveglianza ed allarme, etc).

Tale sito ricade:

- all'interno della zona B (dal 30 dicembre 2009 divenuta zona A), della riserva naturale orientata (RNO) denominata "Sughereta di Niscemi", istituita con D.A. n. 475 del 25 luglio 1997 ed affidata in gestione all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
- in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. f) e g), del d.lgs. n. 42/2004);
- nell'ambito della rete ecologica "Natura 2000", all'interno del sito di importanza comunitaria (SIC) ITA050007, istituito ai sensi delle Direttive europee 92/43/CEE

e 79/409/CEE.

Del procedimento volto all'autorizzazione dell'installazione del sistema Muos vanno riferiti i seguenti passaggi essenziali.

2. Il 9.9.2008 il Comune di Niscemi esprimeva parere favorevole (seppur con prescrizioni) alla installazione delle antenne ed all'esecuzione degli interventi a ciò strumentali; ed in pari data prestava il proprio assenso nell'ambito della conferenza dei servizi (tenuta in pari data) indetta per il rilascio del nulla osta prescritto per la realizzazione di opere all'interno della riserva naturale.

3. Successivamente, però detto Comune - *melius re perpensa* - sollecitava una verifica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) sulle emissioni elettromagnetiche incidenti sulle case di abitazione più prossime alla stazione radio; ed il 23 febbraio 2009 *avviava un procedimento di riesame del nulla osta* rilasciato ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997.

Infine, il 22 ottobre 2009 il Comune di Niscemi *disponeva l'avvio del procedimento di revoca in autotutela del nulla osta precedentemente rilasciato* (il 9 settembre 2008); ed a seguito di una nuova valutazione di incidenza adottava la determinazione dirigenziale n. 45 del 19-20 novembre 2009 recante il *definitivo annullamento in autotutela del nulla osta*.

4. Ma l'Assessorato regionale territorio ed ambiente:

- con provvedimento dell'1 giugno 2011, prot. n. 36783 (del Servizio 1 VAS - VIA), richiamati la relazione tecnica dei professionisti incaricati dal Comune di Niscemi, i dati dell'Arpa, il parere del Dipartimento di ingegneria elettrica, il parere del Consiglio regionale per la protezione naturale (CRPPN), esprimeva in via sostitutiva, ai sensi della L.R. n. 13/2007 e dell'art.5 del d.P.R. n. 357/1997, *parere favorevole*, con prescrizioni, sulla valutazione d'incidenza ambientale relativa al progetto;

- e con provvedimento, prot. n. 43182, del 28 giugno 2011 (del Servizio 4 - PPN) *autorizzava, ai sensi della L.R. n. 98/1981, l'esecuzione del progetto (ponendo alcune prescrizioni) non ostante le determinazioni negative assunte dal Comune di*

Niscemi.

5. Con ricorso n.r.g.1864 del 2009 quest'ultimo impugnava innanzi al TAR Sicilia di Palermo i suddetti provvedimenti.

6. Successivamente, con delibera n. 61 del 5 febbraio 2013 *la stessa Amministrazione regionale mutava orientamento.*

Ed invero la Giunta regionale, "*considerato che l'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente rappresenta che ad oggi mancano indagini preliminari circa le interferenze del MUOS rispetto alla navigazione area diretta o in partenza dall'aeroporto di Comiso, nonché studi in materia di tutela della salute dalle esposizioni elettromagnetiche e di tutela ambientale delle aree SIC*", conferiva mandato all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (ARTA) e al dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente (D.R.A.) di avviare il procedimento per la revoca dei provvedimenti autorizzatori precedentemente adottati (nella specie: prot. n. 36783 dell'1 giugno 2011 e prot. n. 43182 del 28 giugno 2011).

Il predetto procedimento si concludeva con le seguenti note dell'ARTA:

a) la n. 15513 del 29 marzo 2013, con cui - richiamato il contenuto della deliberazione della Giunta regionale n. 61/2013 - il dirigente generale del D.R.A., invocando il c.d. "principio di precauzione", *revocava l'autorizzazione ex art. 5 del d.P.R. n. 357/1995, già rilasciata con nota n. 36783 dell'1 giugno 2011;*

b) la n. 15532 del 29 marzo 2013, con cui il dirigente generale del D.R.A., ancora invocando il principio di precauzione, *revocava altresì l'autorizzazione all'installazione del sistema Muos, già rilasciata con nota n. 43192 del 28 giugno 2011.*

7. Tali provvedimenti della Regione - con i quali la stessa aveva finito con l'aderire, in buona sostanza, alla definitiva volontà del Comune - venivano però impugnati dal Ministero della Difesa, con i ricorsi n.r.g. 808/2013 e 950/2013, di contenuto pressoché identico.

8. A questo punto, con provvedimento dirigenziale del 24 luglio 2013 prot. n. 32513 - premesso che in data 3 maggio 2013 erano stati autorizzati interventi di manutenzione e messa in sicurezza degli impianti e che in data 19 luglio 2013 era stato trasmesso uno studio dell'Istituto superiore di sanità (ISS) dal quale poteva desumersi l'inesistenza di rischi rilevanti - *l'Amministrazione regionale mutava nuovamente indirizzo aderendo alla posizione del Ministero.*

Il competente direttore generale dell'ARTA *revocava, infatti, i provvedimenti (di revoca) precedentemente assunti.*

Con tale "revoca delle revoche" (delle autorizzazioni dapprima concesse) l'Amministrazione regionale riassumeva la originaria posizione (avversata dal Comune) e dava il via alla installazione delle antenne del c.d. sistema Muos.

9. Contro quest'ultimo atto insorgevano le associazioni Legambiente – Comitato regionale siciliano Onlus (d'ora in poi denominata semplicemente "Legambiente") e "Movimento No Muos" (d'ora innanzi denominata semplicemente "No Muos") che proponevano ricorso al TAR Sicilia di Palermo.

10. Riunite le varie impugnazioni fin qui menzionate in un unico giudizio, con la sentenza n.461 del 2015 il TAR adito:

- accoglieva i ricorsi n. 1825/13 R.G. e n. 2397/13 R.G., rispettivamente proposti da Legambiente e No Muos; e, per l'effetto, annullava il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana del 24 luglio 2013, prot. n. 32513;
- rigettava i ricorsi n. 808/13 R.G. e n. 950/13 R.G. proposti dal Ministero della Difesa;
- e dichiarava improcedibile il ricorso n. 1864/2011 R.G., proposto dal Comune di Niscemi.

11. Il Ministero della Difesa impugnava la sentenza in questione.

Nel chiederne la riforma, lamentava che il TAR aveva ripetutamente errato:

- nell'aver ritenuto possibile la revoca di un annullamento d'ufficio;
- nel non aver dichiarato inammissibili i due ricorsi accolti;

- nel non aver dichiarato inammissibili anche i numerosi interventi spiegati in primo grado;
- nell'aver qualificato gli atti di ritiro del 29 marzo 2003 alla stregua di annullamenti d'ufficio;
- nell'aver ritenuto che l'autorizzazione paesistica (*ex artt. 146 e 147 del d.lgs. n. 42/2004*) fosse scaduta il 17 giugno 2013;
- nell'aver omesso di considerare che l'Azienda regionale foreste demaniali si era espressa favorevolmente (con specifico riferimento al Muos) oltre che in conferenza di servizi anche con le note del 9 giugno 2008, n. 2598 e 10 settembre 2008, n. 4718;
- nell'aver omesso di tener conto delle conclusioni raggiunte dal Gruppo di Lavoro e nell'aver spinto il sindacato giurisdizionale su valutazioni di merito amministrativo;
- nell'aver utilizzato i pareri resi dall'Enav per supportare la tesi di una pretesa carenza istruttoria delle originarie autorizzazioni;
- ed infine nell'aver ritenuto irrilevanti i *"motivi imperativi di rilevante interesse pubblico"* *ex art. 5, comma 9, del d.P.R. n. 357/1997.*

12. Con appello incidentale anche il Comune di Niscemi impugnava la sentenza n.461 del 2015 del TAR.

Preliminarmente eccepiva:

- a) l'improcedibilità dei ricorsi n.r.g. 808/2013 e n.r.g. 950/2013 per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell'intervenuta "revoca delle revoche";
- b) in via subordinata, l'irricevibilità, l'inammissibilità e l'improcedibilità dei sunnominati ricorsi per ulteriori ma autonomi profili;
- c) l'improcedibilità (*recte*: inammissibilità) del solo ricorso n.r.g. 808/2013 perché non notificato al Comune di Niscemi né ad alcun altro controinteressato;
- d) l'inammissibilità dei ricorsi per carenza di legittimazione attiva del Ministero della difesa;

e) l'inammissibilità dei ricorsi per omessa dimostrazione, da parte del Ministero della difesa, della titolarità di un interesse attuale alla proposizione del ricorso;

f) l'inammissibilità del solo ricorso n.r.g. 950/2013 per violazione del principio del "*ne bis in idem*", avendo esso forma e contenuto identico al ricorso n.r.g. 808/2013;

Nel merito, il Comune di Niscemi lamentava l'ingiustizia dell'impugnata sentenza deducendo che il TAR aveva errato:

a) nel ritenere improcedibile il ricorso (n.1864/2011) proposto dalla predetta Amministrazione; e nell'aver omesso, conseguentemente, di analizzare l'impugnativa (i cui motivi venivano riproposti in appello);

b) nell'aver omesso di esaminare le eccezioni - riproposte in appello a norma dell'art. 101 c.p.a. - di irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità dei ricorsi proposti dal Ministero della difesa;

c) e nell'aver disposto la compensazione delle spese processuali del primo grado del giudizio.

13. Anche le associazioni Legambiente proponeva appello incidentale avverso la sentenza n.461 del 2015 del TAR.

Lamentava al riguardo che il TAR:

a) ha erroneamente ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale da essa prospettata;

b) ha omesso di esaminare le eccezioni e le questioni poste con l'intervento *ad adiuvandum*;

c) non ha esaminato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004;

d) ha dichiarato improcedibile il ricorso n.r.g. 1864/2011, non avendo considerato che il Comune di Niscemi non aveva impugnato solo i provvedimenti autorizzativi poi revocati in autotutela, ma anche altri provvedimenti (quali il verbale della conferenza dei servizi del 9 settembre 2008, le note Arpa del febbraio e del maggio 2009 e il parere dell'11 maggio 2011);

e) ed ha compensato le spese processuali.

14. Si costituivano in giudizio altresì i Comuni di Vittoria, Ragusa, Modica e Gela, l'Associazione No MUOS ed ulteriori associazioni e cittadini al fine di supportare le tesi di Legambiente.

15. Con la sentenza n.581 del 3.7.2015 questo Consiglio di giustizia amministrativa “non definitivamente pronunciando”, ha accolto in parte l'appello principale proposto dal Ministero della Difesa ed in parte quelli incidentali, disponendo una verifica.

Più precisamente:

- ha confermato l'illegittimità del provvedimento regionale di c.d. “revoca delle revoche” delle autorizzazioni precedentemente concesse (*revoca delle revoche* con cui, come si è già visto, l'Amministrazione regionale aveva riassunto la originaria posizione avversata dal Comune e dato il via alla installazione delle antenne del c.d. sistema Muos);

- in accoglimento dell'appello ministeriale (sotto altro profilo) ha riformato la sentenza nella parte in cui aveva giudicato validi i provvedimenti comunali di autotutela del 2013, atti che sono stati viceversa giudicati illegittimi sotto più profili e conseguentemente annullati;

- ha rilevato che “per effetto delle superiori statuizioni”, a seguito della caducazione tanto della c.d. “revoca delle revoche” quanto dei provvedimenti comunali di ritiro in autotutela del 2013, l'esame della controversia regrediva all'esame del solo ricorso (n.1864/2011) proposto dal Comune di Niscemi;

- ha respinto il terzo, il quarto e parte del secondo motivo del gravame di quest'ultimo Comune;

- e, ai fini della decisione sui restanti motivi, ha disposto una verifica volta a far conoscere al Collegio:

a) quale sia l'effettiva consistenza e quali siano gli effetti, anche sulla salute umana, delle emissioni elettromagnetiche generate dall'impianto Muos, quando

funzionante, considerato sia isolatamente sia in cumulo con gli impianti di radiotrasmissione già esistenti e ricadenti all'interno del territorio siciliano potenzialmente suscettibile di essere investito dalle emissioni prodotte dal suddetto impianto;

b) se tali emissioni siano conformi, o no, alla normativa (sovranazionale, nazionale e regionale) in materia di tutela dalle esposizioni elettromagnetiche, di tutela ambientale delle aree SIC e di prevenzione antisismica;

c) se le emissioni elettromagnetiche dell'impianto Muos possano mettere in pericolo, tenendo conto anche della possibilità di un errore di puntamento delle antenne, la sicurezza del traffico aereo civile”.

16. Con ordinanza n.59 del 26.2.2016 questo Consiglio di Giustizia disponeva il completamento delle operazioni di verifica.

Infine in data 24.3.2016 i verificatori depositavano la loro relazione conclusiva.

17. In esito ad essa con sentenza n.133/2016 questo Consiglio di Giustizia Amministrativa:

- ha dichiarato di non poter esaminare le censure dedotte da Legambiente riguardo alla violazione del vincolo di inedificabilità disposto dal regolamento della riserva naturale orientata “Sughereta di Niscemi” (nel cui perimetro, in Zona A, sorge l'installazione militare) perché ritenute irrituali e tardive (pagg.18 ss.);

- e, nel merito, ha accolto l'appello proposto dal Ministero.

15. Con ricorso n.899/2016 in esame, le Associazioni e gli altri soggetti indicati in epigrafe chiedono, ai sensi dell'art.395 n.4 del c.p.c., la revocazione della sentenza in questione nel punto in cui ha ritenuto che Legambiente avesse avuto tempestiva conoscenza delle autorizzazioni rilasciate dall'ARTA nel 2011 (precisamente con nota prot.36783 dell'1.6.2011 e con nota prot.43182 del 28.6.2011), ed ha conseguentemente dichiarato inammissibile per tardività l'atto di intervento proposto da quest'ultima (e, nella specie, la censura volta a valorizzare il vincolo di inedificabilità assoluta nelle “zone A” della riserva).

I ricorrenti per revocazione chiedono altresì, in funzione rescissoria, che i motivi

proposti con il predetto atto d'intervento - che a loro giudizio avrebbe dovuto essere considerato (per il principio di conservazione e di conversione degli atti processuali) alla stregua di un ricorso principale tempestivamente proposto - vengano riesaminati dal Collegio, ed accolti.

16. Nel giudizio di revocazione si è costituito il Comune di Vittoria che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, ed il Ministero della Difesa che ne ha chiesto il rigetto. Nel corso del giudizio le parti hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni. Infine, all'udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito del ricorso, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

17. La domanda di revocazione è infondata.

Con unico articolato motivo revocatorio i ricorrenti lamentano che i Giudici del processo culminato nella sentenza n.133 del 2016 (della quale chiedono, per l'appunto, la revocazione) abbiano *erroneamente* ritenuto - o comunque *erroneamente dato per scontato o per dimostrato* - che Legambiente avesse avuto *tempestiva conoscenza* delle due autorizzazioni rilasciate dall'A.R.T.A. nel 2011 (precisamente con nota prot.36783 dell'1.6.2011 e con nota prot.43182 del 28.6.2011).

Proprio a causa di tale *erronea percezione dei fatti* - secondo la prospettazione dei ricorrenti - i Giudici sarebbero pervenuti alla conclusione di dichiarare *inammissibile per tardività* l'atto di intervento proposto in primo grado da Legambiente, omettendo - per l'effetto - di esaminare nel merito la censura volta a sottolineare la sussistenza del vincolo di inedificabilità assoluta nelle "zone A" della riserva.

In altri termini, secondo la prospettazione dei ricorrenti, *sarebbe stato proprio l'errore in ordine alla data di effettiva e reale conoscenza (da parte di Legambiente) dell'esistenza dei provvedimenti autorizzativi* impugnati dal Comune di Niscemi - connotabile come *errore di fatto* e non certo *di diritto* - ad incidere sul

procedimento di formazione della volontà deliberante dei giudicanti, determinando in loro la decisione di non entrare nel merito delle censure veicolate mediante l'atto di intervento e di dichiararlo frettolosamente inammissibile.

La doglianza - pur se abilmente prospettata su un'argomentazione accattivante - non può essere condivisa.

17.1. E' ben noto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel processo amministrativo l'*intervento adesivo* non può essere utilizzato per ampliare la 'materia del contendere' (*id est*: per estendere il *thema decidendum* oltre i limiti posti dal ricorrente principale), né per oltrepassare il termine decadenziale per l'impugnazione (cfr., al riguardo: CS, IV[^], 12.6.2013 n.3252; Id., 29.2.2016 n.853; V[^], 8.3.2011 n.1445; VI[^], 25.3.2011 n.1843).

Ora, nella fattispecie che qui interessa i redattori della sentenza in contestazione hanno ben sottolineato (cfr. pagg.18, 19, 20 e 21) che con un semplice *ricorso adesivo*, Legambiente ha tentato di *estendere* (già fin dal primo grado di giudizio) l'originario *thema decidendum* fissato dal ricorso introduttivo; e che pertanto le censure veicolate attraverso tale atto (tra le quali svetta quella relativa al vincolo di inedificabilità assoluta nelle "zone A" della riserva) sono inammissibili in quanto avrebbero dovuto essere proposte con un *ricorso autonomo*, che avrebbe dovuto essere tempestivamente notificato.

17.2. Senonché, per superare tale (corretta e, per certi aspetti, scontata) impostazione, la Difesa dei ricorrenti osserva:

- che nel sistema del diritto amministrativo - ed anche in quello processuale - operano sia il "principio di conservazione degli atti" che il "principio di conversione degli atti" (che del precedente costituisce corollario), ispirati ai criteri della massima efficienza e della giustizia sostanziale;
- e che in forza di tali principii l'*atto di intervento adesivo* in questione - che risulta ritualmente notificato - "vale", comunque, come "ricorso autonomo" (possedendo, infatti, tutti i requisiti di un atto di tal genere).

Ciò non appare smentito - e sembra addirittura implicitamente ammesso - dagli

stessi Giudici della sentenza n.133/2016, i quali *non si sarebbero altrimenti posti la questione della tempestività dell'atto.*

E' infatti evidente:

- che *solamente* nel caso in cui l' *'intervento adesivo'* venga configurato come *'ricorso autonomo'* sorge la necessità logico/giuridica - s'intende, ai fini di accertare se sia ammissibile - di verificarne *anche* la *tempestività* (rispetto alla data di adozione del provvedimento oggetto di censura);
- e che invece a fronte di un atto di *intervento adesivo* che si riveli "non convertibile" in *ricorso autonomo* perché privo dei requisiti atti a connotarlo come tale (nella specie: regolare effettuazione della notifica e del deposito, e corretta delimitazione del *thema decidendum* entro i limiti fissati dal ricorso principale), ogni questione connessa con la maggiore o minore conoscenza (da parte dell'interveniente) della data di adozione del provvedimento impugnato, si appalesa *irrelevante* (essendo pregiudiziale ed assorbente, al fine del vaglio in ordine all'ammissibilità, la verifica dei suddetti requisiti).

Orbene, è proprio nella delicata fase di valutazione dell'ammissibilità dell'atto in questione (*id est*: dell'atto di "*intervento adesivo convertito in ricorso autonomo*") che si sarebbe annidato, secondo i ricorrenti, l'errore dei Giudici, consistente nell'aver ritenuto - *peraltro senza il sostegno di alcuna prova, che comunque avrebbe dovuto essere fornita, in via di eccezione e con massimo rigore, da chi aveva interesse a farlo* (fra le tante: CS, IV[^], 2.2.2011 n.247) - che Legambiente sia stata a conoscenza dell'esistenza dei provvedimenti impugnati dal Comune di Niscemi fin dal mese in cui erano stati adottati; errore cadente - lo si ribadisce - su una *circostanza di fatto*, che avrebbe inciso sul procedimento di formazione della loro volontà deliberante nella direzione e nel senso sopra evidenziati.

Per quanto articolata e seducente, l'argomentazione non appare conducente *in sede di giudizio revocatorio*.

Ed invero da un'attenta lettura della sentenza n.133 del 2016 (nella specie alle

pagg.20 e 21) emerge chiaramente che i decidenti si sono posti il problema della tempestività dell'atto (*id est*: dell'intervento adesivo in questione) e che lo hanno risolto ritenendo che Legambiente *non potesse non essere a conoscenza dell'avvenuta adozione, da parte della Regione, dei provvedimenti autorizzatori impugnati dal Comune di Niscemi*; e ciò in ragione dell'ampia risonanza che essi avevano avuto (pag.21).

Ciò significa che *i Giudici non sono stati indotti in errore da alcun "abbaglio dei sensi"*, ma che hanno *scientemente ritenuto ed implicitamente affermato* che nel processo amministrativo - ai fini dell'esame della tempestività del ricorso - la circostanza della conoscenza da parte del ricorrente, ad una certa data, dell'esistenza del provvedimento, *possa essere accertata "d'ufficio" anche in assenza di qualsiasi eccezione di parte*; e, inaugurando un nuovo orientamento giurisprudenziale, che *possa comunque essere desunta (direttamente dall'organo giudicante) induttivamente o presuntivamente*.

Il che si risolve in una *valutazione squisitamente giuridica - poco importa*, in un giudizio meramente revocatorio quale è quello che sfocia nella presente decisione, *se corretta o errata (rectius: se condivisibile o meno; e se in linea o meno con la giurisprudenza)* - e non certo in una *presupposizione di mero fatto*.

17.3. A ciò si aggiunga che i Giudici sottoscrittori della sentenza n.133 del 2016 non hanno mancato di evidenziare:

- di aver condiviso la decisione del TAR (di cui alla sentenza n.461 del 2015) di non esaminare le censure dedotte negli atti d'intervento proposti dai vari enti ed associazioni per evitare l'elusione dei termini decadenziali;
- e che tale capo della sentenza di primo grado non era stato neanche impugnato.

Da tali rilievi i sottoscrittori della sentenza n.133 del 2016 hanno tratto ulteriori argomenti per motivare la loro decisione di non esaminare le censure introdotte con l'atto di intervento adesivo del quale si discorre, *ritenendole tardive e ritenendo comunque consolidata - per mancata impugnazione - la statuizione di primo grado che le aveva ritenute tali*.

E poiché anche questa costituisce un'*argomentazione giuridica* (che sottende una *questione di diritto*) e non già una *presupposizione di fatto*, non resta che concludere che la doglianza sollevata con il ricorso revocatorio non regge sotto alcun profilo.

18. Ne consegue che il giudizio rescissorio non può essere avviato e che dunque non può aver luogo neanche l'esame dei motivi di diritto non trattati dalla sentenza della quale è stata chiesta la revocazione.

19. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso è inammissibile.

La delicatezza della questione e la rilevanza, parimenti pubblicistica, degli interessi in conflitto costituiscono fattori che a giudizio del Collegio giustificano pienamente la compensazione delle spese fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, dichiara il ricorso inammissibile.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 con l'intervento dei signori magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Silvia La Guardia, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Giuseppe Barone, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

L'ESTENSORE
Carlo Modica de Mohac

IL PRESIDENTE
Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO